



11. Termini assicurativi

Ai sensi delle leggi che regolano l'assicurazione delle merci trasportate, il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, a meno che le eventuali perdite o avarie siano derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio (art. 1693 del codice civile). Fermo restando il concetto di responsabilità sancito dall'art. 10 del D.Lgs. N.286/2005 che in caso di danno ha stabilito un limite massimo rimborsabile fino a Euro 1,00 per ogni kg lordo di merce perduta o danneggiata. Nel caso di trasporto internazionale su strada, la responsabilità del vettore è disciplinata dalla Convenzione Internazionale di Ginevra, comunemente denominata CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route), del 19/5/1956 che prevede il rimborso massimo di 8,33 DSP, Diritti Speciali di Prelievo, per kg lordo trasportato. Il valore DSP è rilevabile sui principali quotidiani finanziari nell'ambito delle valute. I trasporti internazionali via aerea sono regolati dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/29 e dai successivi protocolli di modifica che prevedono il rimborso massimo di 17 DSP per kg lordo di merce perduta o avariata. In caso di trasporto combinato (aereo più strada), la convenzione di Varsavia è applicata al solo trasporto aereo. Eventuali ulteriori o specifiche necessità assicurative devono essere preventivamente analizzate con il commerciale Line Express Srl al fine di garantire la piena soddisfazione delle proprie esigenze.



		Spett.le	LINE EXPRESS Srl
			Via Pietro Colletta 2/A
			42124 Reggio Emilia
Spett.le Cliente	HDG Srl		

Reggio Emilia , lunedì 24 dicembre 2018

**MANDATO AD ASSICURARE DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA
CESSIONE DEI DIRITTI**

Con la presente diamo mandato ad assicurare per nostro conto le merci affidateVi per il trasporto. Il limite massimo per chilogrammo reale, nel caso di merce perduta o avariata, salvo minor valore della merce, ed escluso il rischio di "rapina" e caso fortuito (es. calamità naturali) è indicato nelle condizioni sottostanti. La data di inizio validità, sarà la data in cui riceverete la presente, se successiva a quella indicata nelle condizioni sottostanti, salvo la possibilità di recesso scritto. In caso di danno, provvediamo fin d'ora, nella persona del sottoscritto legale rappresentante della Nostra società, a cedere e trasferire alla Spett. Line Express, ogni nostro diritto, azione e/o domanda derivante dal contratto di assicurazione contro danni e dal contratto di trasporto in questione. Con la presente dichiariamo altresì, che non esiste altra copertura assicurativa sulle merci spedite tramite la Vs. azienda.

Il presente mandato vale in ogni caso come liquidazione convenzionale del danno.

Condizioni:		
Validità mandato ad assicurare	01/01/2018	31/12/2019
Massimo Risarcibile	€ 6,20 al Kg reale	
Corrispettivo	€ 0,0160 al Kg reale	
	Minimo	€ 1,6/spedizione

Timbro e firma del Legale Rappresentante
